



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 62 LEGISLATURA N. X

DE/BV/APL Oggetto: Approvazione dello Schema di Protocollo d'intesa tra
 0 NC Regione Marche ed Enti di Area Vasta per la gestione
 dei servizi per il lavoro e la formazione

Prot. Segr.
757

Lunedì 4 luglio 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- ANNA CASINI Vicepresidente
- MANUELA BORA Assessore
- LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- ANGELO SCIAPICETTI Assessore

E' assente:

- MORENO PIERONI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Loretta Bravi.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

OGGETTO: Approvazione dello Schema di Protocollo d'intesa tra Regione Marche ed Enti di Area Vasta per la gestione dei servizi per il lavoro e la formazione

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio "Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, internazionalizzazione", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione "Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro" e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione;

VISTO l'articolo 28, primo comma dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- Di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Marche e gli Enti di Area Vasta per la gestione dei servizi pubblici per il lavoro e la formazione, contenuto nell'allegato A del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- Di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, a sottoscrivere il Protocollo d'intesa oggetto del presente atto, autorizzandolo ad apportare, prima della sottoscrizione, le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013.
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013.
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013.
- Decisione della Commissione C(2014) 9916 final del 12.12.2014 di approvazione del Programma Operativo Regionale per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
- Raccomandazione del Consiglio (2015/C 272/16) del 14 luglio 2015 sul programma nazionale di riforma 2015 e che formula un parere del consiglio sul programma di Stabilità 2015 dell'Italia.
- Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e la Commissione Europea, adottato il 29 ottobre 2014, in conformità all'articolo 14 del Regolamento EU n. 1303/2013.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
- Legge 10 dicembre 2014, n. 183 recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e le politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro".
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm..
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni.
- Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali."
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".
- Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015.



seduta del - 4 LUG. 2016	pag.
delibera 678	4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- L.R. n. 2 del 25 gennaio 2005 – “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”.
- L.R. n. 13 del 3 aprile 2015 -“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”.
- Decreto Direttoriale n. 377/V del 18 novembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- D.G.R. n. 91 del 08/02/2016 “Approvazione dello schema di convenzione tra Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Marche relativa alla regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e le politiche attive”.
- Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Marche, approvata con la citata D.G.R. 91/2015 e siglata in data 01/03/2016 dal Ministro Giuliano Poletti e dall’Assessora Loretta Bravi.
- Decreto di accertamento FSE : 27/POC del 30/4/2015.
- D.G.R. n. 306 del 31/03/2016 “Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Marche ed Enti di Area Vasta in attuazione della D.G.R. 91/2016”.
- D.G.R. n. 302 del 31/03/2016 “Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3 della L.R. 13/2015”.
- D.G.R. n. 303 del 31/03/2016 “Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3 della L.R. 13/2015”.
- Nota del 23/05/2016 (ns. prot. 333344/23/05/2016/R_Marche/GRM/POC/P) del Dirigente della P.F. Politiche comunitarie e AdG FSE e FESR.

B) MOTIVAZIONI

L’Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell’articolo 1, comma 91 della Legge 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ha sospeso l’adozione di provvedimenti di riordino delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l’impiego fino al momento dell’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla Legge 183 del 2014 e dai relativi decreti legislativi attuativi.

La Legge n. 183/2014 recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro” prevede il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro e il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, nonché l’istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione, con attribuzione alla stessa di competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpl.

L



Successivamente la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'articolo 1, comma 427, prevede che, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità, il personale rimane in servizio presso le città metropolitane e gli Enti di Area Vasta, con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite Convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

A tal fine l'Accordo Quadro (repertoriato agli atti n. 141/CSR del 30 Luglio 2015) in materia di politiche attive per il lavoro, richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, mediante la stipula di Convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione, per la regolazione della collaborazione interistituzionale.

Lo stesso decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", al fine di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, stabilisce che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni e Province autonome definiscano un Piano finalizzato all'erogazione delle politiche attive mediante l'utilizzo coordinato di fondi (nazionali, regionali e del Fondo Sociale Europeo) e che il Ministero del lavoro stipuli con ogni Regione e con le Province autonome, una Convenzione per regolare i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (art. 11).

Con la D.G.R. n. 91 del 08/02/2016 la Regione Marche ha dato attuazione al citato articolo 11 del Decreto Legislativo n. 150/2015, ed ha approvato lo schema di Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Marche stessa, siglata dalla parti, nelle persone del Ministro Giuliano Poletti e dell'Assessora Loretta Bravi, in data 01/03/2016.

Già con la Legge Regionale n. 13 del 3 Aprile 2015 la Regione Marche aveva dettato disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti di Area Vasta e previsto che l'area Formazione professionale rientrasse nelle competenze regionali a partire dal 1 aprile 2016 ed ha approvato le disposizioni per l'effettivo trasferimento delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire. Successivamente con la DGR n. 306/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione da stipularsi tra la Regione Marche e gli Enti di Area Vasta, per la disciplina dei criteri e delle modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato (di cui all'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68).

Attualmente le Convenzioni sopra citate, che regolamentano in via provvisoria e almeno fino al 31/12/2016, la fase transitoria del riordino delle funzioni, avviato con la Legge n. 56/2014 (Del Rio), sono in corso di stipula, pertanto si rende necessario gestire operativamente tale delicata fase transitoria innanzitutto garantendo la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici per il Lavoro e la Formazione. A tal fine si è ritenuto opportuno dare attuazione alle Convenzioni di cui sopra, attraverso la stipula di Protocolli d'intesa da siglare con ciascuna Amministrazione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

provinciale, per definire, anche dal punto di vista operativo, i ruoli di ogni Ente di Area Vasta e della stessa Regione, per ogni procedimento in essere, riguardante la gestione delle politiche attive del lavoro e della formazione; nonché con riguardo al Programma Garanzia Giovani e alla Programmazione FSE. Con la precisazione che rispetto a questi due Programmi comunitari, il Protocollo d'intesa disciplina i ruoli della Provincia e della Regione in deroga alla Legge n. 13/2015, almeno fino al 31/12/2016, in base al principio della prevalenza del diritto comunitario sulle norme nazionali, sancito dalla vigente normativa europea, ma anche in considerazione della DGR n. 1050 del 30/11/2015, che nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123, comma 6 del Reg. UE 1303/2013, aveva individuato nelle Amministrazioni provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino, gli Organismi Intermedi del POR FSE 2014/2020. Inoltre con Nota del 23/05/2016 (prot. 0333344) avente ad oggetto la chiusura della Programmazione FSE 2007/2013 l'Autorità di Gestione FSE e FESR indica le modalità operative per la realizzazione degli interventi relativi alle risorse FSE di competenza degli Enti di Area Vasta.

Lo schema di Protocollo, contenuto nell'allegato A della presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, regola le aree tematiche sopra descritte, in maniera dettagliata, nella delicata fase del passaggio di funzioni, affinché il servizio pubblico non sia in alcun modo interrotto, sia in riferimento ai servizi per la formazione, funzione la cui gestione, a seguito della riforma Del Rio, è stata trasferita alla Regione Marche, sia in riferimento ai servizi per il lavoro, la cui gestione è assegnata, in virtù della Convenzione siglata tra il MLPS e la Regione Marche in data 01/03/2016, solo in via temporanea alla Regione Marche.

Pertanto con il presente atto si vuole approvare lo schema di Protocollo d'intesa da stipularsi tra la Regione Marche e le Aree vaste, contenuto nell'allegato A.

C) PROPOSTA

Per le ragioni sopra esposte, si propone l'adozione della Deliberazione avente ad oggetto: **"Approvazione dello Schema di Protocollo d'intesa tra Regione Marche ed Enti di Area Vasta per la gestione dei servizi per il lavoro e la formazione"**.

Il Responsabile del Procedimento
(Rosella Bugatti)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF FORMAZIONE E LAVORO E COORDINAMENTO DEI PRESIDI TERRITORIALI DI FORMAZIONE E LAVORO

Il sottoscritto, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta, inoltre, che



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente della P.F.
(Fabio Montanini)

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, CULTURA
E INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio
(Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Fabrizio Costa)



- ALLEGATI -

ALLEGATO A

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE MARCHE e LA PROVINCIA DI.....
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE**

(di seguito le parti)

VISTO CHE:

- La legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulla Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" e, in particolare, all'articolo 1, commi 44, 85 e 86, disciplina le funzioni fondamentali delle Province, le ulteriori funzioni fondamentali delle Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e le ulteriori funzioni fondamentali delle Città metropolitane.
- La medesima legge, all'art. 1, comma 89, dispone che "Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85" e in tale categoria, ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego, con riferimento ai quali l'Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 91 della stessa legge 56/2014, ha sospeso l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla Legge 183/2014 ed ai relativi decreti legislativi attuativi.
- Il D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 ha dato avvio al processo di trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro, definendo, in particolare agli articoli 11 e 18 le funzioni e i compiti di competenza delle stesse, e prevedendo che tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ogni Regione e Provincia autonoma, venga sottoscritta una Convenzione finalizzata a regolare i rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e che le Regioni garantiscano la funzionalità dei Centri per l'Impiego.
- L'articolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - "Legge di stabilità 2015"), allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, prevede, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi 421 e 428, la possibilità di avvalimento, da parte delle Regioni, del personale delle Province e delle città

h



metropolitane attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

- In data 1 marzo 2016 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella persona del Ministro Giuliano Poletti e la Regione Marche, nella persona dell'Assessore al Lavoro Loretta Bravi (delegata dal Presidente della Regione Marche), relativamente alla regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e le politiche attive, secondo lo schema di Convenzione approvato con la Deliberazione di Giunta n. 91 del 8 febbraio 2016.
- La Convenzione, di cui al precedente punto, stabilisce all'art. 2, punto 1, che in attuazione della Convenzione stessa, la Regione sottoscrive, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 427, della L. n. 190/2014, apposite Convenzioni con gli Enti di aria Vasta (Province) per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato di cui all'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Il successivo punto 2 dello stesso articolo, indica le modalità di impiego di tale personale, nel rispetto dell'ambito territoriale di cui al comma 2 dell'art. 30 del DLgs n. 165/2001, mediante il ricorso all'assegnazione temporanea alla Regione, per lo svolgimento delle attività connesse con i servizi e le misure di politica attiva del lavoro, nelle more della costituzione dei Centri per l'Impiego.
- La Convenzione, tra la Regione Marche e la Provincia di _____, in attuazione di quanto stabilito al precedente punto, è stata stipulata in data _____, e disciplina la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato, di cui all'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

PREMESSO CHE

In questa fase di transizione legata al riordino delle funzioni delle pubbliche amministrazioni, è interesse comune delle parti:

- Garantire la continuità dei servizi pubblici per il Lavoro e la Formazione, in quanto servizi fruiti da una vasta platea, che spesso versa in situazione di disagio economico e sociale.
- Disciplinare la gestione delle attività, già a titolarità della Provincia e finanziate con risorse previste nel bilancio provinciale, in particolare per quanto riguarda le attività inerenti i servizi per la formazione, funzione esercitata, a seguito del riordino delle funzioni amministrative, dalla Regione Marche.

LE PARTI CONVENGONO CHE



ART. 1 – OGGETTO

Il presente Protocollo è stipulato con l'obiettivo di creare le opportune condizioni affinché possa essere garantita, senza alcuna interruzione, l'erogazione dei servizi pubblici per il Lavoro e la Formazione, nella fase transitoria del passaggio delle funzioni.

ART. 2 – RUOLO DELLA PROVINCIA di _____

1. Per quanto riguarda tutte le attività di Politiche del Lavoro e di Formazione in corso di svolgimento, alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, come attività già a titolarità della Provincia e finanziate con risorse previste nel bilancio della stessa, in particolare laddove ci sono atti, accordi, convenzioni, impegni, liquidazioni già eseguiti a titolarità provinciale al 31/03/2016, la Provincia assicura l'espletamento delle attività finali, limitatamente agli aspetti contabili relativi al pagamento della spesa (emissione mandati di pagamento). Nei casi in cui la Provincia non abbia adottato atti di liquidazione al 31/03/2016, la Provincia assicura l'espletamento delle attività finali, come in precedenza indicate, previa apposita comunicazione e solo dopo che i procedimenti siano stati completati dalla Regione e portati alla fase di liquidazione. Il tutto sino all'esaurimento della misura o dell'azione, comunque almeno fino al 31/12/2016, salvo proroga del presente protocollo come stabilito al successivo art. 5.
2. Per la chiusura della programmazione FSE 2007/13, la Provincia, in qualità di Organismo intermedio del POR FSE 2007/13 e utilizzando allo scopo il personale trasferito alla Regione, si impegna a realizzare tutti gli adempimenti amministrativi residui (caricamento dei dati di monitoraggio, Controlli di livello ed eventuali liquidazioni a saldo) relativi alle risorse FSE di sua competenza entro il prossimo giugno 2016, salvo proroghe concordate con la Regione.
3. In relazione alla gestione del Programma comunitario Garanzia Giovani, la Provincia, quale organismo attuatore, utilizzando allo scopo il personale trasferito alla Regione, si impegna a realizzare tutti gli adempimenti amministrativi residui (caricamento della documentazione su sistema informativo, invio delle domande di rimborso e gestione delle Misure ancora attive) in attesa della definizione di disposizioni specifiche, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale Autorità di Gestione del Programma, farà seguire al Tavolo di lavoro già avviato, in merito al ruolo delle Province a seguito del riordino delle funzioni amministrative delle stesse in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Del Rio).
4. In merito ai costi relativi ai servizi per il lavoro già sostenuti, dal 01/01/2015 al 31/03/2016, la Provincia sarà rimborsata sulla base delle disposizioni previste dalla Convenzione sottoscritta in data 01/03/2016 dal Ministero del Lavoro e Regione Marche.

h



5. In merito ai costi che saranno anticipati, successivamente al 31/03/2016, per la gestione e il funzionamento del servizio pubblico, ivi compresi i costi accessori relativi alle attività di cui al comma precedente, la Provincia si impegna a sostenere tali costi, al fine di garantire il normale svolgimento delle azioni in corso. Il rimborso delle somme anticipate dalla Provincia avverrà nei termini previsti dall'art. 7, commi 3 e 4 della Convenzione sottoscritta tra la Regione Marche e la Provincia di _____ in data _____.
6. In merito agli strumenti materiali ed immateriali necessari a garantire il pieno funzionamento dei servizi pubblici per il Lavoro e la Formazione, la Provincia si impegna a garantire il pieno utilizzo delle proprie strutture e infrastrutture al fine di assicurare, senza alcuna interruzione, l'erogazione del servizio pubblico, almeno fino al 31/12/2016, salvo proroga del presente protocollo come stabilito al successivo art. 5.
7. Al fine di garantire l'operatività del personale regionale (ex provinciale) nella gestione amministrativa degli atti afferenti ad attività da concludere a titolarità provinciale, la Provincia si impegna a garantire al personale regionale (ex provinciale) l'accesso alla documentazione inerente la gestione delle attività di cui sopra.

ART. 3- RUOLO DELLA REGIONE MARCHE

1. Per quanto riguarda tutte le attività di politiche del lavoro in corso di svolgimento come attività già a titolarità della Provincia e finanziate con risorse previste nel bilancio della stessa, come meglio specificate all'art. 2, comma 1, la Regione Marche utilizza il personale dei servizi per il lavoro in assegnazione funzionale e temporanea alla medesima, in forza presso i Presidi territoriali all'uopo creati.
Per il Servizio Formazione, la Regione utilizza il personale regionale (ex provinciale) anche al fine di svolgere l'attività amministrativa dei procedimenti già avviati fino alla fase di liquidazione.
2. I progetti avviati dalla Provincia a valere sul POR FSE 2014/20 in virtù di quanto disposto dalla DGR n. 1050/2015, non essendoci stato un trasferimento di risorse FSE a vantaggio del bilancio provinciale, vengono invece riassorbiti nella piena titolarità regionale. La Regione assicura il completamento dei progetti per i quali la Provincia abbia già assunto impegno di spesa e il rimborso della spesa, da questa finora eventualmente sostenuta per l'avvio degli stessi progetti.
3. In merito ai costi che saranno sostenuti dalla Provincia per la gestione e il funzionamento del servizio pubblico, ivi compresi i costi accessori relativi alle attività di cui al precedente comma 1, il rimborso delle spese suddette avverrà sulla base delle disposizioni previste nel precedente Art. 2, comma 4.

R



4. La Regione Marche si impegna a mettere in atto tutte le azioni amministrative e procedurali di propria competenza, necessarie ai fini della conclusione del completo passaggio delle funzioni.
5. Relativamente alla questione relativa alla proroga dei contratti del personale precario in forza presso i Centri per l'Impiego, la Regione si impegna, allo scopo di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi, a ricercare nel Tavolo tecnico di lavoro, attivato tra il MLPS e Regioni, positive soluzioni in merito a tale personale.

ART. 4 – NORME TRANSITORIE

1. Le amministrazioni regionale e provinciale si impegnano congiuntamente a mettere in atto tutte le procedure necessarie a concludere entro il 31.12.2016 i procedimenti pendenti che coinvolgono le amministrazioni provinciali, garantendo altresì la continuità nell'erogazione del servizio pubblico.
2. Con il presente Protocollo le Amministrazioni firmatarie istituiscono un gruppo di lavoro tecnico per l'attuazione e la verifica operativa del protocollo stesso, composto da rappresentanti nominati dalla Regione Marche e dalle cinque Province marchigiane.
3. L'art. 5, comma 2 della Convenzione relativa al funzionamento dei servizi per l'impiego stabilisce che la gestione giuridica in capo alle Province è così definita:
 - a) Gestione di tutte le presenze/assenze parziali e giornalieri del dipendente in assegnazione temporanea alla Regione (dalla autorizzazione alla registrazione dei relativi dati anche mediante messa a disposizione del Dirigente regionale di Presidio della relativa piattaforma informatica per l'automatico aggiornamento dei dati).
 - b) Gestione di tutti gli istituti giuridici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro o da specifiche disposizioni di legge, previa intesa, qualora previsto, con il relativo Dirigente regionale di Presidio, quali aspettative, permessi, autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali sulla base delle discipline e della modulistica in uso presso ciascuna provincia.
 - c) Atti modificativi del contratto di lavoro, previa intesa con il relativo Dirigente regionale di Presidio, quali i passaggi contrattuali da tempo pieno a part time o viceversa, ovvero all'attribuzione di specifiche responsabilità al personale anche con riferimento ad incarichi di posizione organizzativa.
 - d) Avvio dei procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari sulla base della disciplina vigente in ciascuna provincia eccedenti la competenza del Dirigente regionale di Presidio e su segnalazione del Dirigente medesimo e ausilio nella

1



gestione dei procedimenti disciplinari di competenza del Dirigente regionale di Presidio sulla base delle discipline e della modulistica in uso presso ciascuna provincia.

- e) I buoni pasto seguono la disciplina in vigore presso ciascuna Provincia.
4. Per una più puntuale definizione delle problematiche relative al personale e in attuazione della Convenzione sottoscritta con la Provincia di _____ in data _____, sarà costituito un Tavolo tecnico apposito coordinato dalla PF. Organizzazione, Amministrazione del personale e Scuola regionale di formazione della Pubblica Amministrazione che si occuperà delle modalità operative per la gestione del personale in assegnazione temporanea.

ART. 5 – DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo ha validità fino al 31/12/2016. Le parti si impegnano ad incontrarsi, per l'eventuale rinnovo dello stesso entro 90 giorni prima della scadenza del protocollo.

Per la Regione Marche

Per la Provincia di _____

h